

**REGOLAMENTO  
PER LA DISCIPLINA  
DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA NELL'AMBITO  
DELL'UNIVERSITA' DI TRIESTE**

<b>SENATO ACCADEMICO</b>	17.9.1990; 14.6.1993; 8.7.1993; 23.2.1995;
<b>CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</b>	17.9.1990; 14.6.1993; 8.7.1993; 23.2.1995;
<b>DECRETO RETTORALE</b>	622 AG dd. 9.10.1990; 353 AG dd. 8.4.1995; 1274 AG dd. 23.12.1996;
<b>UFFICIO COMPETENTE</b>	Rip. Relazioni Internazionali (coordinamento istruzione) Rip. Comunicazione e immagine; Sez. Affari Finanziari

**Data ultimo aggiornamento: 20 gennaio 1998**

*a cura della Rip. Affari Generali*

### **Art.1 Spese di rappresentanza**

L'Ateneo, nell'ambito dei fini istituzionali, persegue un'adeguata proiezione all'esterno della propria immagine anche al fine di intrattenere pubbliche relazioni nazionali ed internazionali secondo quanto previsto dal presente regolamento.

### **Art.2 Tipologia delle spese di rappresentanza**

Gli oneri e le spese che si possono assumere a carico del bilancio di Ateneo sono quelle connesse a:

a) piccoli riconoscimenti (targhe, medaglie, libri, coppe, omaggi floreali, oggetti simbolici) a personalità e/o membri di delegazioni italiane o straniere in visita all'Università oppure in occasione di visite all'estero compiute da rappresentanti o delegazioni ufficiali dell'Università; detti riconoscimenti possono essere attribuiti anche a personale universitario e a studenti, previa delibera, per questi ultimi, del Senato Accademico, in particolari manifestazioni ufficiali;

b) spese di ospitalità comprese le spese per colazioni di lavoro, rinfreschi e piccole consumazioni in occasione di visite di illustri studiosi, di autorità estranee all'Ateneo, di delegazioni di studio straniere o di organismi internazionali, concernenti i membri accreditati dalle parti;

c) interventi onerosi in occasione del decesso di personale docente, tecnico o amministrativo in servizio attivo, sostenuti per la pubblicazione di epigrafi o articoli sulla stampa che ne illustrino l'eccezionalità dell'attività svolta nell'Ateneo, contribuendo perciò al consolidamento della proiezione all'esterno dell'immagine dell'Ateneo stesso.

### **Art.3 Organo abilitato all'assunzione della spesa**

L'organo abilitato ad assumere e ad ordinare spese di cui all'articolo 2 è il Rettore per il bilancio di Ateneo ed i Direttori delle strutture autonome per i bilanci delle strutture stesse.

### **Art.4 Provvedimenti e documentazione di spesa**

a) I provvedimenti di assunzione delle spese indicate al precedente art.2, devono essere motivati e recare in allegato i documenti prescritti dal Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità per quanto riguarda la documentazione di spesa.

b) Le spese di cui al presente Regolamento vanno poste a carico dell'apposito capitolo di bilancio, nel rispetto dei limiti dello stanziamento.